



COMUNE DI TRENTO



Area dell'ambiente e del territorio

N. B7

**Regolamento
per la gestione integrata dei rifiuti urbani**

2023

INDICE**CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 — Abrogato
- Art. 5 — Divieti ed obblighi generali
- Art. 6 — Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
- Art. 7 — Riutilizzo dei rifiuti urbani

CAPO II — GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 8 — Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 9 — Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 — Servizio di raccolta “porta a porta”
- Art. 11 — Gestione della frazione “verde”
- Art. 12 — Gestione della frazione “organico”
- Art. 13 — Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (Compostaggio domestico)
- Art. 14 — Gestione della frazione “carta”
- Art. 15 — Gestione della frazione “imballaggi leggeri”
- Art. 16 — Gestione della frazione “vetro”
- Art. 17 — Gestione della frazione “residuo”
- Art. 17 bis — Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico
- Art. 18 — Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 19 — Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Art. 20 — Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- Art. 21 — Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
- Art. 22 — Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- Art. 23 — Altre raccolte differenziate
- Art. 24 — Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- Art. 25 — Centri di raccolta
- Art. 26 — Accesso ai centri di raccolta
- Art. 27 — Raccolta differenziata all’interno delle utenze non domestiche
- Art. 28 — Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 29 — Spazzamento
- Art. 30 — Spazzamento delle foglie
- Art. 31 — Cestini stradali
- Art. 32 — Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 33 — Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico
- Art. 34 — Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

- Art. 35 — Modalità di gestione

CAPO IV — CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 36 — Controlli ed accertamenti
- Art. 37 - Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 38 — Contratto integrativo
- Art. 39 – Efficacia

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) "utente": persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - b) "utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente";
 - c) "utenza domestica": quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - d) "utenza non domestica": quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
 - e) "utenza singola": utenza che dispone di una propria dotazione per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro, imballaggi leggeri) e per il rifiuto residuo;
 - f) "utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - g) "utenza condominiale": punto di conferimento riservato a più utenze con propria dotazione per il rifiuto residuo e dotazione collettiva per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro);
 - h) "gestore": soggetto incaricato dal Comune di Trento (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
 - i) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
 - l) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - m) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
 - n) "raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";
 - o) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
 - p) "raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;

- q) “raccolta”: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- r) “spazzamento”: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- s) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- t) “centro di raccolta”: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- u) “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- v) “smaltimento finale”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- z) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale;
- aa) “imballaggio”: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- bb) “imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- cc) “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- dd) “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ee) “materiali riciclabili”: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
- ff) “residuo” frazione del rifiuto urbano non riciclabile.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si fa riferimento all'articolo 183 e all'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 così come adeguati al D. Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e

- accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. *Abrogato.*
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

Art. 4
Abrogato

Art. 5
Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
 - c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residuo e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
 - d) l'esposizione, sia su area pubblica che su area privata, di sacchetti contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - e) l'esposizione di contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le ore venti del giorno di raccolta;
 - f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
 - g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
 - h) il conferimento negli appositi contenitori di rifiuti (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
 - n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
 - o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro, imballaggi leggeri e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

3. Non è considerato abbandono:
 - a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
 - b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
 - c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno

all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6

Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi, come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 7

Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, le Circoscrizioni e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini.
Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8

Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione

delle operazioni di:

- a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) abrogata;
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
 - e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 - f) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - g) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare, possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella collina o nella città rispetto alla zona a traffico limitato del centro storico o stabilite diverse frequenze di raccolta, possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.
4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli ecovolontari.
5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.
6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
- a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
 - c) raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - d) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.
7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani da attivare sul territorio comunale.

Art. 9

Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ~~e assimilati~~ e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento.
5. È vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di:
 - a) rifiuti speciali;
 - b) rifiuti speciali inerti prodotti in ambito domestico derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio ed in piccole quantità (es. calcinacci);
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo";
 - e) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta di cui al successivo articolo 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
 - a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 10

Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui i rifiuti esposti non sono conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del

Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta o suo delegato.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. È vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.
4. I sacchi a perdere sono distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.
5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchetti o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto, il cittadino stesso è tenuto a pulire la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sarà invece compito degli addetti stessi pulire la zona interessata.
6. Nei casi in cui è prevista l'esposizione dei contenitori e/o dei sacchi su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, la stessa non può avvenire prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta, mentre il ritiro dei suddetti contenitori deve avvenire entro le ore venti del giorno di raccolta.
7. Nel caso di utenze aggregate, condominiali o di utenze non domestiche, i contenitori di norma devono essere collocati all'interno dell'area privata e devono garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Il servizio di ritiro e riconsegna dei contenitori su spazio privato è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 15 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. ____ -DI VIA o P.ZZA ____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.
10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è

ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

11. Se più utenze aggregate e/o condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a proprie spese alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche. In tale caso, fatta eccezione per la zona del Monte Bondone e della zona a traffico limitato del Centro Storico ove tale soluzione rappresenta una modalità organizzativa del sistema di raccolta, può essere imposto agli utenti un contributo annuale per l'accesso all'isola secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
12. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.
13. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
14. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
15. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.
16. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico con volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è garantita periodicamente dal Gestore, mentre quella degli altri contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
17. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.
18. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta e pertanto riguardo all'esposizione di contenitori e sacchi valgono i divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e). In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.
19. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 11
Gestione della frazione "verde"

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
2. È vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 12
Gestione della frazione "organico"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.
3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.
4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un mastellino da sottolavello che è assegnato in comodato d'uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.
5. Le cassette in legno possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
6. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto, i quali di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 13

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (Compostaggio domestico)

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 - a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 14

Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di apposito container.
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non è effettuata. In caso di più

giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le utenze condominiali e le utenze non domestiche con grossa produzione di carta.

3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche, nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
5. Le utenze che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento:
 - a) diretto da parte del produttore ai centri di raccolta di cui all'articolo 25;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
6. Per le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di cartone può essere prevista una raccolta specifica "porta a porta".
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 15

Gestione della frazione "imballaggi leggeri"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. La frequenza è adattata ed incrementata soprattutto per le utenze selezionate caratterizzate da una produzione elevata di questi materiali o in alcune zone del centro storico.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. È però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.
4. I rifiuti denominati "Imballaggi leggeri" sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.
7. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per

la raccolta degli stessi.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 16

Gestione della frazione "vetro"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore ad un ritiro ogni due settimane o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.
3. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, anche se prodotti da interventi in ambito domestico ed in piccole quantità, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 17

Gestione della frazione "residuo"

1. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.
2. abrogato.
3. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo" avviene all'interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. A ciascuna utenza è assegnato un proprio contenitore con la sola eccezione delle utenze aggregate domestiche per le quali il contenitore risulta assegnato a quest'ultima, mentre le quantità o i volumi di rifiuto conferiti sono ripartiti fra le utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.
- 3 *bis*. La Giunta comunale in accordo con il Gestore stabilisce le modalità per la classificazione in "utenza condominiale" o "utenza aggregata", assumendo come criterio di riferimento il numero di utenze e indica, altresì, la tempistica di attuazione della suddetta classificazione.
- 3 *ter*. L'amministratore di condominio può richiedere il cambio di classificazione da "utenza aggregata" a "utenza condominiale" nel caso di conforme decisione da parte del condominio stesso.
- 3 *quater*. Il Gestore, su indicazione del Comune, può attivare progetti pilota per la sperimentazione di cassonetti o altri contenitori che consentano la misurazione dei conferimenti riferiti a ciascuna utenza facente riferimento a

- una "utenza aggregata".
4. Per le utenze di zone aventi peculiarità territoriali specifiche (ad esempio la zona a traffico limitato del Centro Storico, il Monte Bondone e aree analoghe) può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto "residuo" in contenitori ad accesso controllato, posti su aree pubbliche.
 5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
 6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 17 bis

Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 198, comma 2-bis, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tale scelta deve riguardare tutte le frazioni di rifiuti urbani (compreso il secco residuo) e deve essere comunicata al Gestore entro e non oltre il mese di maggio, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
4. Durante il periodo di ricorso al mercato, tali utenze non potranno avvalersi del servizio di raccolta garantito dal gestore per coloro che si avvalgono del servizio pubblico (es. servizio porta a porta) né conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali e nei centri di raccolta.
5. La scelta di avvalersi del mercato vincola altresì l'utente a trasmettere al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante le quantità e le frazioni di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
6. In caso di esito negativo della verifica o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, il Gestore segnala l'anomalia ad ARERA per gli adempimenti di competenza.

Art. 18

Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a) centro di raccolta;
 - b) ritiro su appuntamento.
3. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e

può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del centro di raccolta.

4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 19

Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:
 - a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali;
 - b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 534,00.

Art. 20

Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc);
 - b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del

- Comune, nonché presso i centri di raccolta;
- c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
 2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
 3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
 4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 21

Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 22

Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti prodotti in ambito domestico derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio ed in piccole quantità (es. calcinacci), possono essere conferiti presso i centri di raccolta in modeste quantità specificate nel Regolamento dei centri di raccolta o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 23

Altre raccolte differenziate

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 24

Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di

- sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
 3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
 4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 25
Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.
 2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:
 - a) centri di raccolta (CR);
 - b) centro integrato (CI).
 3. Al centro di raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:
 - a) verde;
 - b) organico;
 - c) carta;
 - d) cartone;
 - e) plastica;
 - f) imballaggi leggeri;
 - g) vetro;
 - h) legno;
 - i) ingombranti;
 - l) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - m) olii;
 - n) inerti prodotti in ambito domestico derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio ed in piccole quantità (es. calcinacci);
 - o) materiali ferrosi e non;
 - p) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
 - q) abiti;
 - r) altri rifiuti.
- Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.
4. Ai centri di raccolta può essere conferito il rifiuto "residuo" al costo di smaltimento deliberato per l'anno in corso.
 5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

6. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.
8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 26

Accesso ai centri di raccolta

1. Le utenze domestiche possono accedere a tutti i centri di raccolta, sia CR che CI.
2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento con formulario al CI. In alternativa, possono accedere gratuitamente con i rifiuti non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e nel limite di 1 metro cubo al giorno per ciascuna tipologia di rifiuto, ai CR individuati allo scopo e opportunamente pubblicizzati dal Gestore e dal Comune.
3. E' vietato alle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato, per l'avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli articoli 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, conferire al servizio pubblico.

Art. 27

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Art. 28

Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del

recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

Art. 29 **Spazzamento**

1. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Gestore, in accordo con il Comune, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:
 - a) i tratti urbani delle strade comunali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 30 **Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Gestore.
3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.
4. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. È responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della

propria area.

Art. 31
Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

Art. 32
Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 33
Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
1. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale della Provincia autonoma di Trento o in alternativa alla Sezione locale dei cacciatori.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 34

Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.

CAPO III - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35

Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36

Organi di vigilanza e controllo

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.
- 1 *bis*. All'accertamento delle violazioni delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia possono procedere anche i dipendenti del soggetto Gestore del Servizio, appositamente nominati con decreto del Sindaco che per lo svolgimento di tale mansione attribuisce agli stessi il ruolo di pubblico ufficiale.
- 1 *ter*. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 37

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella riportata dal presente articolo.

Articolo	Rubrica articolo - ed eventuali note	Minimo (euro)	Massimo (euro)
Art. 5 co. 2	Divieti e obblighi generali	27	162
Art. 5 co. 4	Divieti ed obblighi generali - <i>rifiuti speciali</i>	54	324
Art. 7 co. 2	Riutilizzo dei rifiuti urbani - <i>feste del riuso</i>	27	162
Art. 9 co. 7	Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	27	162
Art. 10 co. 9	Servizio di raccolta "porta a porta"	54	324
Art. 11 co. 4	Gestione della frazione "verde"	27	162
Art. 12 co. 9	Gestione della frazione "organico"	27	162
Art. 13 co. 6	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	54	324
Art. 14 co. 8	Gestione della frazione "carta"	27	162
Art. 15 co. 8	Gestione della frazione "imballaggi leggeri"	27	162
Art. 16 co. 5	Gestione della frazione "vetro"	27	162
Art. 17 co. 6	Gestione della frazione "residuo"	27	162
Art. 18 co. 6	Gestione dei rifiuti ingombranti	54	324
Art. 19 co. 4	Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	89	534
Art. 20 co. 4	Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	54	324
Art. 21 co. 2	Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale	54	324
Art. 22 co. 2	Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	27	162

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38

Contratto integrativo

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 39

Efficacia

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 27.04.2023 n. 50 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **16 maggio 2023**.

Il presente Regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione consiliare 21 novembre 2012 n. 124.
- modificato con deliberazione consiliare 26.10.2016 n. 121.
- modificato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 32.

La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).